



## **ORDINANZA SINDACALE N. 5**

**DEL 15-01-2022**

**REGISTRO GENERALE N. 14**

### **Oggetto:**

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'epidemia da Covid-19

### **IL SINDACO**

#### **Vista**

la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

#### **Visto**

l'art. 117 del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

#### **Vista**

la Circolare del Ministero della Salute del 08/04/2020;

#### **Richiamato**

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

#### **Visto**

il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità;

#### **Visto**

il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale". (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021);

#### **Visto**

---

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021);

#### **Visto**

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282del 26-11-2021);

#### **Richiamate**

le precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

#### **Viste**

le seguenti ultime Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto, n. 05 del 05.03.2021, n. 06 del 05.03.2021, n. 07 del 15.03.2021, n. 08 del 15.03.2021, n. 09 del 17.03.2021, n. 11 del 06.04.2021, n. 12 del 06.04.2021 e n. 13 del 06.04.2021 e seguenti;

#### **Visto**

il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021);

#### **Visto**

il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021;

#### **Visto**

il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

**Rilevato che**

ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid-19 adottate nel corso dei mesi precedenti attraverso l’attuazione dei provvedimenti Nazionali-Regionali e Locali con ordinanze sindacali, si registra nelle ultime settimane un continuo aumento dei contagi in tutto il territorio regionale;

il peggioramento della situazione epidemiologica e la crescente diffusione del Covid-19 ha fatto registrare negli ultimi giorni un aumento esponenziale dei casi anche nel Comune di Guspini, con conseguente chiusura di numerose attività economiche e sociali;

**Preso atto**

dei dati sull’evoluzione dell’epidemia che rilevano come alla data odierna vi sia un aumento esponenziale dei casi COVID-19 che ormai hanno superato i 330 positivi;

**Preso atto**

Altresì che i dati riguardano in larga parte anche ragazzi e giovani frequentanti le scuole, con un consistente calo di frequenza e con sempre maggior ricorso alla Didattica a Distanza, in moltissime classi delle scuole pubbliche e private;

**Valutato**

che tale peggioramento della situazione epidemiologica non tende ad arrestarsi e che si moltiplicano le segnalazioni al sottoscritto e ai medici di famiglia di persone sintomatiche che non riescono nemmeno ad accedere ai tamponi in tempi rapidi e che sono costrette al proprio domicilio;

**Visto**

Che l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Vista**

la Legge n. 689/1981;

## Richiamato

Il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

## ORDINA

- per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, **con decorrenza dalla data del 17 gennaio 2022 e con effetto fino al 30 gennaio 2022** compreso, salvo proroghe;
- 1) Sono sospese le attività didattiche in presenza nelle classi delle scuole pubbliche e private del territorio Comunale di ogni ordine e grado;
- 2) Sono sospese tutte le forme di attività ludiche, ricreative, manifestazioni e feste (sia pubbliche che private) sia all'aperto che all'interno di pubblici o privati, strutture sportive, palestre e ludoteche, incluso il centro di aggregazione sociale e la biblioteca comunale;
- 3) Nella giornata della ricorrenza di Sant'Antonio del 17 gennaio, e anche nei giorni successivi, è fatto divieto assoluto di accensione di fuochi anche in aree private legati alla tradizione del "Fuoco di Sant'Antonio";
- 4) Sono sospese tutte le forme di attività sportive non agonistiche sia all'aperto che all'interno di strutture sportive, palestre che in generale sono attrezzate per lo sport, per tutte le fasce di età, ed è comunque fatto divieto di svolgere qualunque attività all'interno delle palestre scolastiche comunali e per le quali le concessioni sono sospese;
- 5) Sono sospese tutte le concessioni di locali comunali per attività culturali, ricreative o sociali, anche ubicati nelle scuole, e conseguentemente è fatto divieto di svolgere le attività al loro interno;
- 6) Sono sospese le attività sociali in tutti i circoli pubblici o privati;
- 7) L'accesso a bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie e gelaterie è consentito solo con il cosiddetto "super green pass". Coloro che non lo possiedono potranno usufruire del solo servizio di asporto. A far data dalle ore 18,00 è fatto divieto a bar, pasticcerie,

gelaterie e affini di servire al tavolo o al banco, è consentito solamente il servizio di asporto fino alle ore 22,00; Per i ristoranti e pizzerie è consentito il servizio ai tavoli fino alle ore 23,00;

- 8) Dalle ore 18,00 e fino alle 6,00 del giorno successivo sono chiusi i servizi dei cosiddetti distributori H24;
- 9) E' fatto divieto di assembramento in prossimità di aree pubbliche (parchi, piazze, spazi pubblici, etc.) al fine di contenere i contagi e la diffusione del virus Covid-19, è fatto inoltre divieto di consumare all'aperto cibi o bevande;
- 10) è fatto obbligo, per l'intera giornata, di usare mascherine (preferibilmente FFP2) quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come: fermate di mezzi pubblici, ingressi delle scuole, ingressi di ambulatori medici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l'igiene accurata e costante delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- 9) l'obbligo a carico dei titolari e degli esercenti di attività commerciali di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici nonché il dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, e il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali in base allo spazio utilizzabile;
- 10) a tutti coloro, che sono venuti a contatto con soggetti positivi, l'obbligo di rispettare la quarantena fiduciaria, sia per monitorare un eventuale incubazione del virus, nonché per salvaguardare l'integrità della vita e della salute dei cittadini, sino alla

comunicazione, da parte dell'ATS, dell'esito dei tamponi e/o della conclusione della quarantena fiduciaria;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020 n. 74.

### **RACCOMANDA**

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere, la scrupolosa e puntuale cura dell'igiene personale ed il distanziamento interpersonale.

### **INFORMA**

I cittadini che:

- la presente ordinanza ha validità sino al **30 gennaio 2022**, salvo proroga esplicita - è **efficace dal 17 gennaio 2022** ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Guspini. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
- avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al TAR della Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla data sopra riportata;

### **DEMANDA**

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.

### **DISPONE**

Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito istituzionale del Comune di Guspini all'indirizzo [www.comune.guspini.su.it](http://www.comune.guspini.su.it) e trasmessa a:

- Prefettura Cagliari;
- Stazione Carabinieri Guspini;

- Comando Polizia Locale;
- Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS Sardegna – ASSL Sanluri;
- Dirigenti Scolastici delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- Posizioni Organizzative del Comune di Guspini

Il Sindaco

***Dott. Ing. Giuseppe De Fanti***

*(Firmato digitalmente)*